



# CITTÀ DI DESIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **4** Del **01/02/2024**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. E ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

Il giorno **01/02/2024** alle ore **20:39** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

### CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	GARGIULO SIMONE	X		14	GANGI CARMELO	X	
2	MIGLIAVADA VITTORIO	X		15	MARIANI SIMONA	X	
3	RAMPI LUCA	X		16	CANZIAN STEFANO	X	
4	PARRAVICINI DAVIDE	X		17	MORO JENNIFER	X	
5	DONGHI MARIA GRAZIA	X		18	CORTI ROBERTO	X	
6	BIELLA ARIANNA	X		19	ARIENTI JENNY	X	
7	ZECCHIN ANTONIO	X		20	SICURELLO MARTA	X	
8	GRAZIANO ALICE	X		21	TACCAGNI ACHILLE	X	
9	PEREGO ANGELO	X		22	PASQUALI FRANCESCO	X	
10	BONACCI MASSIMILIANO	X		23	BURGIO FEDERICO	X	
11	VACCARO ANDREA	X		24	COLICCHIA COSTANZA SAMUEL DOMENICO		X
12	AROSIO FABIO PIETRO MARIO	X		25	FOTI ANDREA	X	
13	CANTU' ANDREA	X					

Risultano presenti N° **24** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **1** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Arosio Fabio Pietro Mario**,  
Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Elena Bello**.

Il Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno. Illustra l'argomento l' Assessore al Bilancio Marco Luigi Dell'Orto. Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nel verbale di trascrizione agli atti dell'ufficio.

Alle ore 21.58 il Consigliere Pasquali chiede al Presidente una breve sospensione della seduta, il quale la concede. L'adunanza riprende alle ore 22.01 e il Presidente invita il Segretario generale a procedere all'appello: sono presenti n. 24 Consiglieri compreso il Sindaco e n. 1 assente (Colicchia Costanza Samuel).

Riprende, pertanto, la discussione trascritta integralmente nel verbale agli atti dell'ufficio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296;
- il Comune di Desio ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.02.1999, prevedendo l'aliquota unica dello 0,4%;
- con successive deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione dei bilanci, la percentuale di addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% è stata confermata fino al 2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 04.10.2012 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono state rideterminate stabilendo aliquote differenziate, secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, approvando il relativo regolamento e prevista una soglia di esenzione ad Euro 15.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2019, per garantire l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono state variate in aumento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 3.02.2022 è stato adeguato il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi quattro scaglioni di reddito in luogo di cinque come definiti dalla L. n. 234 del 30.12.2021 per l'applicazione dell'imposta sui redditi stabilendo le seguenti aliquote:

<i>Scaglioni di reddito:</i>	<i>aliquota addizionale IRPEF</i>
<i>Da 0 a € 15.000,00</i>	<i>0,64</i>
<i>da € 15.000,01 a € 28.000,00</i>	<i>0,71</i>
<i>da € 28.000,01 a € 50.000,00</i>	<i>0,78</i>
<i>oltre € 50.000,00</i>	<i>0,80</i>

**DATO ATTO CHE** il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge delega 9 agosto 2023, n. 111) introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) intervenendo con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro;

**TENUTO CONTO CHE** l'art. 3 - commi 3 e 4 - (Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 dispone che:

*" 3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.*

*4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023."*

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 11, secondo periodo, del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale"*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**PRESO ATTO** che il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha fissato al 15 aprile 2024 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle delibere modificative degli scaglioni per il 2024;

**CONSTATATO** che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche rappresenta da anni entrata indispensabile al fine di disporre delle risorse necessarie, in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire, come risulta dai dati finanziari e contabili del Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con atto n. 73 del 21.12.2023;

**RITENUTO** opportuno adeguare gli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale comunale ai nuovi previsti per l'IRPEF del 2024;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 04.10.2012 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2019 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 3.02.2022;

**DATO ATTO** che si rende dunque necessario modificare il vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF adeguandolo ai nuovi scaglioni di reddito definiti ai fini IRPEF dalla legge statale;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 – lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

Consiglieri presenti n. 24 compreso il Sindaco

Con voti favorevoli unanimi

## **D E L I B E R A**

1. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

ART. 2 – aliquote dell'imposta

Le aliquote differenziate per scaglione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni nella Legge 148/2011 sono così stabilite:

<i>Scaglioni di reddito:</i>	<i>aliquota addizionale IRPEF</i>
<i>Da 0 a € 28.000,00</i>	<i>0,64</i>
<i>da € 28.000,01 a € 50.000,00</i>	<i>0,78</i>
<i>oltre € 50.000,00</i>	<i>0,80</i>

2. di confermare la soglia di esenzione nell'importo di € 15.000,00 di cui all'art. 3 "esenzioni" del Regolamento approvato con atto di C.C. n. 51 del 4.10.2012 e succ. mod.;

3. di stabilire che con decorrenza 1° gennaio 2024 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono quelle di cui alla tabella dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

4. di precisare che la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF, stabilita nell'importo di € 15.000,00, opera nel senso che l'addizionale stessa non è dovuta dai contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale, inferiore o pari a tale valore;

5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la sua pubblicazione, sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Arosio Fabio Pietro Mario

IL Segretario Generale  
Dott.ssa Elena Bello

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)

---